Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 224

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 17 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 736.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Collina del comune di Forni Avoltri (Udine).**

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 22 dicembre 1958, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 29 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Collina del comune di Forni Avoltri (Udine) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 120, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 737.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Giuseppe e Carlo, in Marzabotto (Bologna).**

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Giuseppe e Carlo, in Marzabotto (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 120, *foglio n* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 738.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine e dei SS. Martiri Cosimo e Damiano, con sede in Ugento (Lecce).**

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine e dei SS. Martiri Cosimo e Damiano, con sede in Ugento (Lecce) presso il Santnario dei SS. Medici e viene approvato lo statuto della Confraternita anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli.* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 120, *foglio n* 105 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 739.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Jamiano del comune di Doberdò del Lago (Gorizia).**

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 3 settembre 1958, integrato con due dichiarazioni del 18 dicembre 1958 e del 6 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Jamiano del comune di Doberdò del Lago (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 120, *foglio n* 103 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 740.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Castions delle Mura del comune di Bagnaria Arsa (Udine).**

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 14 gennaio 1959, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 23 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Castions delle Mura del comune di Bagnaria Arsa (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1959
*Atti del Governo, registro n* 120, *foglio n.* 104 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1959.

**Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 24 giugno 1900, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1900, registro n. 215 Lavori pubblici, foglio n. 146, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Cuneo;

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3391, col quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia suddetta;

Visto il regio decreto 2 giugno 1937-V, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio successivo, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 158, col quale venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia anzidetta;

Visto il regio decreto 24 marzo 1941, n. 7943, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1941, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 91, col quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia anzidetta;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, predisposto dal locale Ufficio del Genio civile ed illustrato con relazione 3 gennaio 1958 e comprendente singolarmente sia le acque a salienza naturale (fontanili) che quelle a salienza artificiale (pozzi) del comune di Fossano;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 3 maggio 1958, n. 955;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1959

*Il Ministro*: TOGNI

**Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo**

| Numero d'ordine | Numero dell'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche | DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA | COMUNI toccati o attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | *Fontanile* - detto del Sorgeis o Motta Ricaldone, sgorgante a Sud della Cascina Ricaldone e scorrente nelle località Motta Piccola Motta Grossa, e San Bartolomeo | Fossano | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n. 2914 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 2 | 408 | *Fontanile* - detto di San Martino, sgorgante al lato della strada vicinale di San Martino, scorrente nelle località Motta Grossa e San Bartolomeo in un ramo e San Martino nell'altro | Id. | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n. 2915 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 3 | 409 | *Fontanile* - detto Gerbino o vasca Chevalley, sgorgante da un cavo latistante la strada comunale di S. Vittore a Sud della Cascina Cappella Rossa, scorrente lungo il lato destro della strada comunale di Villafalletto | Id. | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n 2916 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 4 | 410 | *Fontanile* - detto Biadolino, sgorgante a Nord della frazione Gerbo e scorrente ai lati della strada comunale Fossano-Villafalletto | Id. | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n. 2927 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 5 | 411 | *Fontanile* - detto Prevostura, sgorgante da sorgive poste nella proprietà del Beneficio Prepositurale di Santa Maria e San Giovenale in regione Baliggio di Fossano | Id. | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n. 294219 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 6 | 412 | *Fontanile* - detto Melana, sgorgante nei pressi della Cascina San Martino nella località omonima del comune di Fossano | Id. | Tutto il suo corso Fontanile repertoriato al n. 2945 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |

| Numero d'ordine | Numero dell'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche | DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA | COMUNI toccati o attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 413 | *Fontanile* - detto Bealera Latirolo sgorgante a monte del ponte Latirolo della SS. n. 28, nei pressi della Cappella della Guardia | Fossano | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n. 2946 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 8 | 414 | *Fontanile* - detto Bealera Pelletto sgorgante nei pressi della Cascina Acquasana in regione Baligio di Fossano | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n. 2948 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 9 | 415 | *Fontanile* - detto Bealera Granetta sgorgante in un fosso che costeggia il lato sinistro della strada comunale Fossano-Levaldigi, in frazione Baligio di Fossano | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n. 2952 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 10 | 416 | *Fontanile* - detto Cascina Celebrini sgorgante nei pressi della Cascina omonima in regione San Martino di Fossano | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n 2952 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 11 | 417 | *Fontanile* - detto Cascina Chiesa ovvero Vasca Pelissero, sgorgante nei pressi della stazione ferroviaria della Stazione Maddalene di Fossano | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n 2961-*bis* del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 12 | 418 | *Fontanile* - detto Vasca di San Martino sgorgante in regione San Martino di Fossano e precisamente lungo la strada vicinale detta di San Martino | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n 2967 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 13 | 419 | *Fontanile* - detto Baronina, sgorgante in regione Sant Antonio Baligio di Fossano | Id. | Tutto il suo corso<br>Fontanile repertoriato al n. 2963 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo |
| 14 | 420 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 28 del foglio 118 di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Via Mezzana » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n. 2934 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 15 | 421 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 16 del foglio III di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo di San Martino » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n 2925 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 16 | 422 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 46/*B* del foglio LXV di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Centrifuga Roata Rossi » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n. 2926 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 17 | 423 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 180 del foglio L di Fossano, gestito dalla ditta Gavatorta Matteo e moglie Cravero Lucia | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n. 2929 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 18 | 424 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XVIII di Fossano, gestito dal dott. Paolo Giriodi | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n. 2930 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 19 | 425 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 88 del foglio 58 di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo S. Vittore | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n 2932 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 20 | 426 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 70 del foglio VII di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo San Giuseppe | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n. 2933 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 21 | 427 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto in comune di Fossano, gestito dalla Società An. Borgogrosso | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato<br>Impianto trivellato repertoriato al n 2934 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |

| Numero d'ordine | Numero dell'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche | DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA | COMUNI toccati o attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 428 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 99 del foglio 62 di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo Madonna Angeli | Fossano | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2935 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 23 | 429 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 43 del foglio XXIII, gestito dalla ditta Lanzardo Giuseppe fu Giuseppe | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2937 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 24 | 430 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 19 del foglio 74, gestito dalla ditta geom Pietro Ruffino | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2938 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 25 | 431 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto in comune di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Bealerotta di Maddalene » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2939 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 26 | 432 | *Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto in comune di Fossano, gestito dalla ditta Barbano Mary ved Abre | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2941 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 27 | 433 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 39 del foglio 15 di Fossano, gestito dalla ditta Rosano Caterina, Burdisso Luigi ed altri | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2943 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 28 | 434 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 15 del foglio XXII di Fossano, gestito dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2947 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 29 | 435 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto in comune di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo Bealerotta e Maliana » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2950 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 30 | 436 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto in comune di Fossano, gestito dalla ditta Origlia Costanzo fu Costanzo | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2951 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 31 | 437 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 1 del foglio XVIII di Fossano, gestito dal Beneficio Prepositurale di Santa Maria e San Giovenale di Fossano | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2953 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 32 | 438 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 7 del foglio XXVI di Fossano, gestito dalla ditta Origlia Bartolomeo e Michele fu Francesco | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2954 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 33 | 439 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 105 del foglio LXXXI di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Piozza » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2956 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 34 | 440 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 28 del foglio LXXIII di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo Torre dei Mussi » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2958 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 35 | 441 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 198 del foglio CV di Fossano, gestito dalla ditta Forano Giuseppe fu Giuseppe | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2959 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |

| Numero d'ordine | Numero dell iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche | DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA | COMUNI toccati o attraversati | LIMITI entro quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 442 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 23 del foglio 53, di Fossano gestito dalla ditta Pellissero Bartolomeo ed altri | Fossano | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2961 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 37 | 443 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XX di Fossano, gestito dall'Ospizio di Carità di Fossano | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2962 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 38 | 444 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XXV di Fossano, gestito dalla ditta Eredi Rabbione | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2964 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 39 | 445 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 37 del foglio LXX di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pilone Tealdi » | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2966 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 40 | 446 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 58 del foglio LI di Fossano, gestito dalla ditta Grosso Francesco | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n 2969 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 41 | 447 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 16 del foglio LII di Fossano, gestito dalla ditta Mellano Domenico ed altri | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2970 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 42 | 448 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 198/*B* del foglio CXXII di Fossano, gestito dalla ditta De Bartolo geometra Pio | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2972 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |
| 43 | 449 | *Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 19 del foglio LXXIV di Fossano, gestito dall'Orfanotrofio femminile di Fossano | Id. | Acqua sollevata dall'impianto citato Impianto trivellato repertoriato al n. 2973 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo |

*Il Ministro* TOGNI

(4218)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1959.

**Trasferimento parziale dell'abitato della frazione Piminoro del comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato della frazione Piminoro del comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato della frazione Piminoro del comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente alla zona indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria n. 725.824.924, in data 16 giugno 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1959

*Il Ministro per i lavori pubblici*
TOGNI

*Il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1959*
*Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 235*

(5132)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paulo Campos de Oliverra, Console del Brasile a Napoli

(5108)

In data 15 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Nicola D Aloja, Console onorario del Panama a Roma

(5109)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di « Gasdinamica » presso la scuola d'ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino e vacante la cattedra di « Gasdinamica » cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facolta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(5157)

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott Augusto Caggiano, nato ad Este (Padova) il 10 giugno 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea, in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 19 aprile 1951

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5086)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Affi », con sede nel comune di Affi (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 26074, in data 5 settembre 1959, sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 9, 10 e 11 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Affi », con sede nel comune di Affi (Verona), deliberate dall'assemblea dei consorziati del 2 marzo 1958, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(5099)

### Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio « Passiva », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 23386, in data 5 settembre 1959, al Consorzio « Passiva », con sede nel comune di Legnago (Verona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

(5100)

### Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Scalvin inferiore e superiore », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23630, in data 5 settembre 1959, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Scalvin inferiore e superiore », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberate dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 3 maggio 1959.

(5101)

### Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con decreto 4 settembre 1959, n 754, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 31 gennaio 1953, n 1260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1953, nel senso che i terreni riportati al catasto del comune di Castiglione della Pescaia al foglio n 56, part 6, al foglio n 57, partt 4, 5 e 9, al foglio n 58, part 3, per una superficie di Ha 24 55 20, e sdemanializzati con il citato decreto 31 gennaio 1953, n 1260, debbono intendersi riportati al catasto dello stesso Comune al foglio n 56, part. 6, al foglio n 57, partt 4, 5, 9, 16, 17, 18 e 21, al foglio n 58, partt. 3, 8 e 9 ed estesi per una superficie di Ha 21 69 90.

(5102)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 6 CT, della cessata ditta Bertini Giovanni Albergo fu G. Battista, già esercente in Catania, via V. Emanuele n. 320.

(4990)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, n. 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 76325 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/7.763 241 al 07/7 763 250) di nominali . . . . L. 50.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano in data 1° marzo 1958 e denunciato smarrito dalla signora Fezzi Luigia, nata a Pizzighettone (Cremona) il 6 ottobre 1904 e domiciliata a Sant'Angelo Lodigiano, via XX Settembre n. 13.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 agosto 1959

*Il direttore generale*, SCIPIONE

(4792)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

**Corso dei cambi del 16 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,55 | 620,60 | 620,62 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 651,47 | 652,65 | 652,25 | 652,40 | 652,10 | 651,70 | 652,55 | 651,70 | 651,75 | 652,50 |
| Fr. Sv. | 143,44 | 143,44 | 143,46 | 143,75 | 143,40 | 143,45 | 143,42 | 143,45 | 143,45 | 143,45 |
| Kr. D. | 89,94 | 89,92 | 90,04 | 90,025 | 90 — | 89,97 | 90,93 | 89,98 | 89,97 | 89,98 |
| Kr. N. | 86,93 | 86,97 | 87,01 | 86,985 | 86,95 | 86,95 | 87 — | 86,96 | 86,95 | 86,95 |
| Kr Sv. | 119,92 | 119,965 | 119,96 | 119,935 | 119,93 | 119,94 | 119,935 | 119,94 | 119,93 | 119,95 |
| Fol. | 164,13 | 164,20 | 164,23 | 164,22 | 164,15 | 164,17 | 164,20 | 164,17 | 164,16 | 164,16 |
| Fr B. | 12,40 | 12,42 | 12,40 | 12,40 | 12,395 | 12,40 | 12,40 | 12,39 | 12,39 | 12,39 |
| Fr Fr. | 126,58 | 126,58 | 126,57 | 126,565 | 126,57 | 126,57 | 126,565 | 126,58 | 126,57 | 126,58 |
| Lst | 1739,67 | 1740,25 | 1740,30 | 1740,50 | 1740,25 | 1739,71 | 1740,60 | 1739,77 | 1739,71 | 1740,50 |
| Dm. occ. | 148,29 | 148,30 | 148,30 | 148,32 | 148,25 | 148,31 | 148,30 | 148,32 | 148,31 | 148,32 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,05 | 24,055 | 24,05375 | 24 — | 24,05 | 24,054 | 24,05 | 24,05 | 24,054 |

**Media dei titoli del 16 settembre 1959**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 71,70 |
| Id. 3,50 % 1902 | 70,30 |
| Id 5 % 1935 | 101,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,10 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,40 |
| Id. 5 % 1936 | 99,30 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,60 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,50 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 100,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 100 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 99,95 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 99,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 99,90 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1966) | 99,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 99,90 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*. ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 settembre 1959**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,61 |
| 1 Dollaro canadese | 652,475 |
| 1 Franco svizzero | 143,429 |
| 1 Corona danese | 90,027 |
| 1 Corona norvegese | 86,992 |
| 1 Corona svedese | 119,935 |
| 1 Fiorino olandese | 164,21 |
| 1 Franco belga | 12,401 |
| 100 Franchi francesi | 126,565 |
| 1 Lira sterlina | 1740,55 |
| 1 Marco germanico | 148,312 |
| 1 Scellino austriaco | 24,054 |

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 27 marzo 1959· « Approvazione del piano generale delle strade aventi i requisiti di statali, comprendente le strade già classificate statali e quelle da classificare tali, gradualmente, a norma della legge 12 febbraio 1958, n 126 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 30 luglio 1959, all ultimo rigo del secondo capoverso delle premesse ed al secondo rigo dell art. 3 in luogo di « . . . art 5 . . . » leggasi « . . . art 15 . . . ».

(5177)

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935 n 667 R/Gab , con cui al sig Kasslatter Pacifico, nato a Selva di Val Gardena l'8 settembre 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Casartelli,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 luglio 1959 dal predetto in atto residente ad Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38135/19,

Visto l art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5.

Visto il decreto n 12978 Gab del 20 ottobre 1958 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 marzo 1935 n 637 R/Gab , e revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Casartelli Pacifico, nato a Selva di Val Gardena l'8 settembre 1906, della di lui moglie Kostner Anna, nata ad Ortisei il 10 aprile 1913, dei figli Anna Maria, nata ad Ortisei il 26 ottobre 1941, Giuseppe Leonardo, nato ad Ortisei il 17 marzo 1943, Ottone Valentino, nato ad Ortisei il 12 novembre 1945, Leone Vincenzo, nato ad Ortisei il 22 settembre 1950, residenti ad Ortisei, viene ripristinato nella forma tedesca di Kasslatter.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° settembre 1959

*Il Vice Commissario del Governo*
PUGLISI

(4997)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor De Lisi Luigi, consigliere della Corte, presidente supplente di detta Commissione, il quale e stato trasferito alla Pretura di Napoli,

Decreta:

Il dott Tigano Salvatore, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato dott. De Lisi Luigi.

Roma, addì 11 agosto 1959

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre* 1959

**(5134)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi:**
**A) concorso speciale per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova, in attuazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;**
**B) concorso per esami a centottanta posti di vice ragioniere in prova.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi:

*A*) concorso speciale per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 e 29 dicembre 1956, n 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per gli uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione,

*B*) concorso per esami a centottanta posti di vice ragioniere in prova.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*

Gli aspiranti ai posti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni

*A*) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere o perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Possono essere ammessi ai concorsi anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado,

*B*) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, piu un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualita di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45,

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri,

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

*b*) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra

Le elevazioni di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purche complessivamente non si superino i 40 anni,

4) il limite massimo di eta e protratto sino a 40 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di eta, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40,

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di eta e aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla meta del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed

invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Nono sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 nella categoria nona e da 3 a 6 nella categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili,

C) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso,

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale,

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad essi, a norma dell'art 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso testo unico, per aver conseguito l impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

L esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art 3
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Qualora gli aspiranti intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art 1, dovranno produrre distinte domande.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome,

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite),

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa e incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale

Art 4
*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 8

Art 5
*Programma d esame*

Per il concorso di cui alla lettera A) dell'art 1 del presente bando, l'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale

Le prove scritte verteranno

a) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale

b) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica,

c) sulla ragioneria e sulla contabilità di Stato,

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Per il concorso di cui alla lettera B) del citato art 1, l'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno

a) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale,

b) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica,

c) sulla ragioneria e sulla contabilità di Stato

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta

La prova orale per ambedue i concorsi avrà per oggetto le seguenti materie

a) le materie delle prove scritte,

b) diritto sindacale e del lavoro,

c) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi

I soli candidati partecipanti al concorso di cui alla lettera A) dell'art 1 del presente bando, ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte

Art. 6.

*Svolgimento delle prove d'esame*

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è da L 100 se l'autenticazione della firma e fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale o carta d'identita,

d) porto d'armi,

e) patente automobilistica,

f) passaporto

Art 7.

*Ammissione alle prove orali e graduatorie*

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non s'intendera superata se il candidato non avra ottenuto almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell'art 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la meta dei posti messi a concorso.

A parità di merito, sono preferiti·

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

4) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace, che siano disoccupati, i profughi dalla zona B del territorio di Trieste che siano disoccupati, di cui all art 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130 ed i profughi delle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n 137 che siano disoccupati, ai quali si applicano le disposizioni dell'art 1 della citata legge 27 febbraio 1958, n. 130, ai sensi dell'art 9 della legge medesima

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra,

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio,

9) i feriti in combattimento,

10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

11) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi,

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti,

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra,

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove dei caduti per fatto di guerra,

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio,

18) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

19) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno dell'Amministrazione della pubblica istruzione,

20) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parita di titoli, la preferenza e determinata.

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli.

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

c) dall'eta

Art 8

*Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di eta, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati·

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, su carta da bollo da L 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948 n 241, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante le seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorita competente,

2) mutilati ed invalidi·

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*b*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

*c*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

*a*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

*b*) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*),

*c*) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

4) figli di mutilati e di invalidi:

*a*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre:

*b*) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*c*) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*),

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza,

6) profughi:

*a*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione,

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica,

9) coniugati,

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

*a*) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi,

*b*) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

*c*) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso,

*d*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, dell'autorità militare;

*e*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il

periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 9.
*Pubblicazione delle graduatorie*

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

### Art. 10.
*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art 2, lettera A)

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n 1269

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale e stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo e stato conseguito;

B) *estratto* (non e ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di eta stabilito nel precedente art 2, lettera *B*)

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art 8, salvo che non vi abbiano gia provveduto per i fini ivi considerati;

C) *certificato di cittadinanza italiana* su carta da bollo da L. 100, rilascato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) *certificato di godimento dei diritti politici* su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici,

E) *certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

F) *certificato medico* su carta da bollo da L 100 rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacita lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidita o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato Il medesimo dovra tuttavia presentare una dichiarazione di idoneita specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti,

G) *documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata gia presentata per i fini indicati nell'art 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L 200, debitamente annullata

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perche ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonche i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art 8, n 10 lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall Amministrazione.

Art 11

*Nomina in prova*

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice ragioniere

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207

Trascorso il periodo di prova, i vice ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d impiego con decreto Ministeriale motivato, In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previsti dall art 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I posti riservati al concorso indicato alla lettera *A*) del precedente articolo 1, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno aggiunti a quelli stabiliti per il concorso di cui alla lettera *B*) del medesimo articolo 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 10 giugno 1959

*Il Ministro* MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1959*
*Registro n. 107, foglio n. 166*

---

ALLEGATO UNICO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . , . . . . (prov di . . . . . . . . . . .)
il . . . . . . . . . . . . e residente in . . . . . . . . . .
(prov. di . . . . . . . ) via . . . . . . . . . n . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . . .
posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 10 giugno 1959

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 2 del bando perchè . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che

1) è cittadino italiano,
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . . (2),
3) non ha riportato condanne penali (3).
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . in data . . . . . . ,
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . . . ,
6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (4);
7) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige (5);
8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

Data . . . . . . . . . .

Firma (6) . . . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione. . . . . . . . . . . . .

*Note:*

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(4) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art 1 del presente bando

(5) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art 1 del presente bando

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(846)

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 18 aprile 1958.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n 15, del 1°-31 maggio 1959, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 31 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1959, registro n 4 Presidenza, foglio n 70, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 18 aprile 1958.

(5162)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di agente tecnico in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 23 aprile 1958.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nella dispensa n 15, del 1° 31 maggio 1959, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 16 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1959, registro n 4 Presidenza, foglio n 66 che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di agente tecnico in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 23 aprile 1958

(5163)

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Graduatoria di merito del concorso a tre borse di studio in materia di idrocarburi, indetto con decreto Ministeriale 25 maggio 1957.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1957, registro n 9 Industria foglio n 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 165 del 4 luglio 1957, con il quale è stato bandito un concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere ricerche sperimentali e studi intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi,

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 26 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1958, registro n 4 Industria e commercio, foglio n 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 250 del 16 ottobre 1958,

Decreta.

Art 1

E' approvata la seguente graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato

*a*) candidati alle due borse di studio di L 500 000 ciascuna

1 Bergero dott ssa Maria Luisa . . punti 40 su 100
2 Todesca dott Flaminio . » 38 »

*b*) candidati alla borsa di studio di L 1 000 000

Paleari dott Carlo . . . punti 61 su 100

Art 2.

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse.

*a*) per le due borse di studio da L. 500 000 ciascuna:

1) Bergero dott ssa Maria Luisa
2) Todesca dott Flaminio

*b*) per la borsa di studio di L 1 000 000:

Paleari dott Carlo

Art 3

I vincitori, a norma dell'art 6 del bando di concorso, sono tenuti a compiere i seguenti corsi di studi e ricerche:

Bergero dott ssa Maria Luisa. corso di ricerche sui costituenti inorganici dei petroli greggi, da effettuare presso la Stazione sperimentale per i combustibili di Milano

Detto corso avrà la durata di almeno mesi sei e dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 1959,

Todesca dott Flaminio corso di studio dei metodi chimici di lavorazione che partendo dal metano e dai prodotti di cracking dei gas petroliferi, conducono alle sostanze monomere

Detto corso da effettuare presso l'Istituto di chimica industriale dell'Università di Milano, avrà la durata di almeno sei mesi e dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 1959,

Paleari dott Carlo corso di studio sulle nuove tecniche di valutazione dei carburanti ad alto numero di ottano, da effettuare presso uno dei centri specializzati europei segnalati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso o a scelta del candidato stesso

Detto corso avrà la durata di almeno mesi sei e dovrà essere portato a termine entro il 31 dicembre 1959

Art 4

Il pagamento delle borse ai vincitori sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art 7 del bando di concorso

Art 5

La spesa relativa, di complessive L 2 000 000, grava sul capitolo 44 (residui esercizio 1956-57) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1958 59

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 9 febbraio 1959

*Il Ministro*. Bo

*Registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1959*
*Registro n 3 Industria e commercio, foglio n* 169

(5118)

---

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.**

Nel Bollettino ufficiale n 4 dell'aprile 1959 di questo Ministero, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 10 maggio 1957.

(5165)

---

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova, nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina.**

Nel Bollettino ufficiale n 79 in data 11 settembre 1959 del Ministero della difesa-Marina, è stata pubblicata la graduatoria generale del concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova, nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 10 luglio 1957.

(5164)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Diario delle prove scritte dei concorsi speciali per esami e per titoli riservati alle vedove e orfane di ex ferrovieri per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo.**

Le prove scritte dei concorsi speciali per esami e per titoli, riservati alle vedove e orfane di ex dipendenti ferroviari, indetti con decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n 2721 e 2722, per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 50 del 27 febbraio 1959, avranno luogo in Roma, via Giolitti n 34 (Stazione Roma-Termini, sala corsi professionali), rispettivamente nei giorni 17 e 18 ottobre 1959, alle ore 8.

**(5161)**

## PREFETTURA DI NAPOLI

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3495 del 18 marzo 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955,

Viste le rinunzie di alcuni candidati vincitori per le sedi messe a concorso.

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Rubolindo Stefano fu Luca è stato dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che lo precedono in graduatoria per la sede di Vico Equense (2ª condotta)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Napoli, addì 29 agosto 1959

p. *Il prefetto* RIZZOLI

**(5020)**

## PREFETTURA DI BERGAMO

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il decreto prefettizio n. 21735 in data 28 luglio 1959, con il quale si è fatto luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1957,

Considerato che per la sede di Albino (3ª condotta) devono essere applicate le disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi di guerra e che, pertanto, l'invalido Nobilini Ettore, classificatosi al 18° posto della graduatoria di merito, ha diritto di precedenza nell'assegnazione della predetta sede,

Ritenuto che occorre conseguentemente apportare le necessarie modifiche alla precedente assegnazione di sedi,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Decreta:

Alla assegnazione delle condotte di cui al decreto prefettizio n. 21735, in data 28 luglio 1959, vengono apportate le seguenti modifiche:

alla condotta di Albino (3ª sede) viene assegnato il dott Nobilini Ettore, in sostituzione del dott. Venturi Valentino;

al Consorzio Antegnate-Isso viene assegnato il dott. Venturi Valentino, in sostituzione del dott Toni Enzo,

al Consorzio Gaiano-Ranzanico viene assegnato il dottor Toni Enzo, in sostituzione del dott. Gregis Davide,

al Consorzio Solto Collina-Fonteno-Riva di Solto viene assegnato il dott Gregis Davide, in sostituzione del dott Riscaldini Francesco;

al Consorzio Costa Imagna-Valsecca viene assegnato il dott. Riscaldini Francesco, in sostituzione del dott Tentoni Mario, che in conseguenza non ha alcuna assegnazione di sede.

Resta immutata l'assegnazione delle rimanenti sedi disposta con il citato decreto prefettizio.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 28 agosto 1959

p *Il prefetto*: ARIANO

**(5047)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.